

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1300**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZA, LEONE, D'AMBROSIO, RESTA, SENSI, DE MEO, COLASANTO,
JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, SCARASCIA, DE CAPUA, MERENDA,
TITOMANLIO VITTORIA, RICCIO***Annunziata il 3 dicembre 1954***Assicurazioni sociali obbligatorie
a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Inserita, come dovrebbe essere e come si spera che sia, nel più vasto quadro del riordinamento assistenziale, la presente legge, oltre che la sua naturale sede, vi trova una logica ed immediata giustificazione.

Questo del resto hanno inteso fare i proponenti: risanare cioè in un particolare settore dell'attività nazionale e con mezzi idonei le condizioni di vita d'una categoria di lavoratori, non trascurabile per numero e per benemerienze.

Il testo stesso del dispositivo indica chiaramente come, più che un principio nuovo ed in contrasto con norme legislative già in atto, si voglia invece correggerne di talune l'applicazione di altre estenderne il valore. Relativamente all'assicurazione e all'assistenza dei pescatori, infatti, ancora frammentarie, talvolta incomplete, non di rado contraddittorie sono le disposizioni che regolano la materia. Questa particolarmente; questa cioè che, trattando le provvidenze ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, è praticamente inoperante. Inoperante prima perché le restrizioni delle vigenti leggi escludono dai benefici più della metà dei lavoratori di tale categoria; ino-

perante poi perché quelli che vi sono compresi vivendo di fatto lontani dai centri di assistenza, poco o niente ne beneficiano, inoperante infine perché, anche se alle due anzidette difficoltà, si potesse ovviare, le retribuzioni da parte dell'associato sarebbero tali da non consentirgli praticamente di aderirvi.

Basta a tal proposito dare un'occhiata alla retribuzione giornaliera media d'un pescatore della piccola pesca marittima o delle acque interne e, rapportandola a quella d'altre categorie di prestatori d'opera o d'imprenditori in proprio, raffrontare altresì le percentuali di versamento ai fini assicurativi per le varie voci, onde capire l'evidente e ingiusta sproporzione a danno dei primi e capire, nello stesso tempo, come la relativa legge debba tener conto di queste tre esigenze; estensione del beneficio assicurativo a chi non ancora vi è compreso; miglioramento dei servizi assistenziali, con aumento di sedi e dislocazione di esse più opportunamente vicino ai piccoli centri di lavoro e integrazione dei versamenti da parte dello Stato.

Il tutto, come si può desumere da un attento esame della situazione, non comprenderebbe per lo Stato oneri tali da sembrare ai proponenti più gravi di quelli che in circo-

stanze del genere lo Stato si è assunto per altre benemerite categorie di lavoratori; ma ciò che più conta, e che qui ci piace far rilevare, è che migliorerebbe le condizioni di vita di molta gente.

Poiché crediamo che l'utilità di una legge si misuri anche da questo: dal rapporto cioè di quel che costi allo Stato e di ciò che renda

ai cittadini, quando tale rapporto fosse tutto a favore dei cittadini e senza pregiudizio dello Stato, noi diciamo che una qualsiasi legge non solo è necessaria, ma è anche conveniente, come nel caso nostro.

Ecco perché proponendola, ne sollecitiamo dagli onorevoli colleghi un benevolo esame e l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ART. 1.

Le persone che esercitano la pesca quale unica e prevalente attività lavorativa quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, vecchiaia, superstiti e per la tubercolosi presso l'I. N. P. S., per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'I. N. A. I. L., per le malattie presso l'I. N. A. M.

Tutte le assicurazioni di cui sopra, eccezione fatta per gli assegni familiari, sono dovute anche a persone che esercitino la pesca quale prevalente attività lavorativa in proprio conto senza che per altro siano associate in cooperative o compagnie di pesca.

Per tali persone si intendono i marittimi di 3^a categoria imbarcati su navi armate con licenza ai sensi dell'articolo 115 del Codice della navigazione e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza prefettizia ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi di acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc.

ART. 2.

Per l'identificazione delle persone indicate nell'articolo precedente le cooperative e le compagnie di pescatori hanno l'obbligo entro il 10 gennaio di ogni anno di presentare in Prefettura gli elenchi dei propri soci adetti alla pesca nelle acque interne e di

quelli addetti alla pesca marittima, al Comando del Compartimento marittimo.

Entro il 10 di ciascun mese successivo le cooperative e le compagnie presenteranno eventualmente gli elenchi suppletivi contenenti le variazioni verificatesi nel mese precedente.

Gli autonomi invece, all'una e all'altra autorità a seconda che trattasi di pescatori marittimi o di acque interne, nei limiti e con le modalità stabilite per le cooperative e le compagnie. Eventuali variazioni o integrazioni suppletive, nell'un caso o nell'altro, dovranno essere presentate entro il 10 di ciascun mese successivo.

TITOLO II.

LE COMMISSIONI PROVINCIALI, COMPARTIMENTALI E CENTRALI

ART. 3.

Presso ogni Prefettura è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal prefetto o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da quattro pescatori effettivi e quattro supplenti delle acque interne nominati dal prefetto su designazione delle Organizzazioni provinciali sindacali e cooperative degli addetti alla piccola pesca e da due esperti effettivi e due supplenti nominati dal prefetto.

Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per l'assicurazione dei pescatori marittimi, presieduta dal comandante il Compartimento o da un suo delegato e composta dal capo Circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da quattro pescatori marittimi effettivi e da quattro supplenti nominati dal comandante del Compartimento marittimo su designazione delle Organizzazioni provinciali sindacali e cooperative degli addetti alla piccola pesca e da due esperti effettivi e da due supplenti nominati dal comandante il Compartimento marittimo.

Le Commissioni durano in carica un triennio.

ART. 4.

Le Commissioni provinciali e compartimentali, entro i limiti della propria giurisdizione territoriale, hanno i seguenti compiti;

a) compiere le indagini sui pescatori inclusi negli elenchi trasmessi dalle coone-

rative e dalle compagnie per stabilire se gli stessi posseggono i requisiti richiesti dall'articolo 1 della presente legge;

b) restituire entro trenta giorni dalla ricezione, trasmettendone copia agli Istituti assicurativi interessati, gli elenchi con le variazioni apportatevi. Le cooperative e le compagnie daranno comunicazione, entro dieci giorni, agli iscritti interessati delle variazioni contenute negli elenchi con l'indicazione che il termine per presentare ricorso, direttamente alla Commissione, è di venti giorni. La comunicazione agli iscritti è effettuata a mezzo di raccomandata postale.

Gli elenchi, per la parte non variata, sono definitivi;

c) decidere sui ricorsi presentati, notificandone la decisione entro trenta giorni dalla loro presentazione alle cooperative, alle compagnie e agli Istituti di assicurazione interessati.

ART. 5.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà agli interessati, alle cooperative e compagnie di ricorrere alla Commissione centrale di cui all'articolo 6 entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui alla lettera c) dell'articolo 4.

ART. 6.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:

1°) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

2°) un rappresentante del Ministero della Marina mercantile;

3°) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

4°) un rappresentante del Ministero del tesoro.

5°) un rappresentante dei lavoratori della piccola pesca per ognuna delle Organizzazioni sindacali nazionali giuridicamente riconosciute;

6°) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni nazionali di cooperative giuridicamente riconosciute;

7°) un rappresentante per ciascuno degli Istituti di assistenza e previdenza interessati;

8°) di due esperti in materia di piccola pesca.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente.

I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per un triennio.

ART. 7.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;

b) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le aliquote di ripartizione fra gli Istituti di assicurazione dei contributi riscossi nonché quanto è necessario per una migliore applicazione della presente legge.

ART. 8.

Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all'articolo 6 e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 4 sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO III.

PRESTAZIONI

ART. 9.

Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della pesca previsti dall'articolo 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

a) quelle previste dal regio decreto-legislativo 4 ottobre 1945, n. 1827, e successive modificazioni, solo per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa quindi la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive leggi e decreti modificativi, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. gestite

dall'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni riguardanti l'assicurazione di malattia e lavoratori gestite dall'Istituto nazionale assicurazioni malattie.

ART. 10.

Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è calcolato in lire 450 giornaliero per n. 20 giornate al mese.

La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili, possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO IV.
CONTRIBUTI

ART. 11.

Agli oneri relativi alle assicurazioni previste dalla presente legge, si provvede con una contribuzione che per metà è a carico delle cooperative e compagnie e per metà è a carico dello Stato.

ART. 12.

I contributi di cui all'articolo precedente, a carico delle compagnie e cooperative sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le stesse modalità attualmente in vigore per le ditte annesse al conguaglio.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio, sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 4, comma b) e c), della presente legge.

Il contributo a carico delle Cooperative e delle Compagnie e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: « Fondo versamento addetti alla piccola pesca ».

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi all'uopo necessari.

ART. 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi fra gli Istituti assicurativi interessati in base alle

disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14.

Nel primo quadriennio dell'entrata in vigore della presente legge, le persone assicurate di cui all'articolo 1 sono ammesse a liquidare la pensione d'invalidità purché abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possono dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla domanda di pensione.

ART. 15.

Le persone assicurate di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di cinquanta anni e non quella di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età purché possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti alla data della presentazione della domanda di pensione, abbiano versati i duecentosessanta contributi settimanali e purché riscattino il periodo di cinque anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge versando solo il contributo base dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

ART. 16.

Le persone assicurate di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'atto di entrata in vigore della presente legge purché possano provare di essere stati pescatori di mestiere almeno per i dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età e purché riscattino il periodo di cinque anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età versando il contributo assicurativo « base » per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia.

ART. 17.

Le relative domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate per mezzo delle cooperative e compagnie al-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 18.

Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14; 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di avere lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.